

Pubblicato il 29/04/2020

N.00262 2020 REG.PROV.CAU.
N. 00301/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 301 del 2020, proposto da Mario De Bernardis, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Maria Nico e Onofrio Sisto, con domicilio digitale come da p.e.c da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Anna Maria Nico in Bari, via Putignani n. 168;

contro

Comune di Modugno, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristina Carlucci, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana, Gruppo Ferrovie dello Stato, R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana, Gruppo Ferrovie dello Stato - Direzione Territoriale di Bari non costituiti in giudizio;

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Goffredo, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Bari, alla via Egnatia, 15;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della determina dirigenziale del Comune di Modugno n. 4 del 9.1.2020 con la quale è stato disposto l'annullamento in via di autotutela del Permesso di Costruire n. 35 del 02.08.2018 e della S.C.I.A. in variante n. 566/2018 rilasciati al sig. De Bernardis Mario, nonché di ogni altro atto a questo presupposto, connesso o conseguente ed in particolare:
- dell'ordinanza di sospensione lavori del Comune di Modugno n. 11 del 25.06.2019;
- della nota di R.F.I. del 04.09.2019 con la quale ha comunicato al Comune di Modugno la presunta irregolarità della indizione della Conferenza di Servizi;
- della nota di R.F.I. prot. n. BA/A0011/P2019 del 03.12.2019 con cui è stata rigettata la richiesta di nulla-osta;
- del verbale di accertamento di R.F.I. n. 2 del 29.05.2019 (in atti comunali con prot. n. 27915 del 31.05.2019);
- del verbale prot. n. 60434 del 04.12.2019 della Conferenza di Servizi con cui è stata dichiarata la conclusione "non favorevole";
- della nota prot. n. 62506 del 12.12.2019 del Comune di Modugno di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo per annullamento in autotutela del Permesso di Costruire e della S.C.I.A.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Modugno e della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2020 tenutasi mediante

collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 84 D.L. 17 marzo 2020, n. 18, la dott.ssa Rosaria Palma;

Considerato che il ricorso, sia pure all'esame proprio della presente fase, non presenta profili di fondatezza, in quanto, a prescindere dalle urbanizzazioni idrica e fognaria, l'autorizzazione a costruire in deroga alla fascia di rispetto ferroviario - che RFI ha espressamente denegato già in data 4.9.2019- è prevista espressamente per l'ipotesi di ricostruzione di manufatto ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 60 dpr. 753/80;

Ritenuta, quindi, insufficiente l'autorizzazione rilasciata con riferimento al manufatto originario a favore della dante causa del ricorrente, anche in considerazione del fatto che si tratta, nel caso in esame, di demolizione e ricostruzione ex art. 4 della LR14/09, con bonus volumetrico e cambio di destinazione da uso deposito ad uso residenziale;

Ritenuto altresì che nel caso in cui il titolo abilitativo sia stato ottenuto in base ad una erronea rappresentazione della realtà, il legittimo affidamento del proprietario deve escludersi (Consiglio di Stato sez. II, 21/10/2019, n.7094).

Rilevato, infine, che il dedotto periculum risulta privo del necessario requisito dell'attualità tenuto conto che il tratto ferroviario interessato è allo stato ancora utilizzato dalle R.F.I. per la circolazione dei treni.

Valutata in ogni caso la sussistenza di giusti motivi per compensare le spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, (Sezione Terza),
Respinge la domanda cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2020, tenuta con

le modalità telematiche prescritte dall'art. 84 d.l. 18/2020, con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Carlo Dibello, Consigliere

Rosaria Palma, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Rosaria Palma

IL PRESIDENTE

Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO